



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE

Tra

la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione - Cod.Fisc. 80002870923, nella persona del Vice Direttore, Avv. Francesca Lissia, domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari Via Cesare Battisti snc (detta per brevità “RAS”),

e

CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo, e Studi Superiori in Sardegna, Società a responsabilità limitata a socio unico, con sede in in Loc. Piscina Manna, Edificio 1 Pula (CA), Codice Fiscale/Partita IVA 01983460922, rappresentato dall'Amministratore Unico Prof. Giacomo Cao domiciliato per la sua carica presso il CRS4 (detto per brevità “BENEFICIARIO”);

(RAS e BENEFICIARIO congiuntamente “PARTI”)

PREMESSE

- CONSIDERATO che la Strategia Europa 2020 dell'Unione Europea individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione uno degli assi fondamentali della crescita intelligente, quale volano fondamentale per il rilancio dell'economia europea, perseguendo la transizione verso un'economia e una società fondate sulla conoscenza;
- CONSIDERATO, altresì, che il Programma Nazionale per la Ricerca 2014-2020, individua tra



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

le proprie priorità:

- la ricerca, l'alta formazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nonché la promozione di iniziative, competenze e progetti su scala nazionale perseguendo l'obiettivo di coordinare ed attuare iniziative regionali, nazionali e internazionali;
- VISTO il programma Horizon 2020 per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, principale strumento con cui l'Unione Europea finanzia la ricerca degli Stati membri;
- VISTA la Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, con la quale la Regione intende rafforzare il sistema della ricerca di base e quella scientifico-tecnologica della Sardegna e promuovere la Ricerca e l'Innovazione in settori strategici per l'economia regionale;
- VISTA la DGR n. 56/36 del 13.11.2020 "Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna". Programma attività annualità 2020".
- VISTA la proposta progettuale presentata dal CRS4 (prot. 8464 del 30 novembre 2020) sul tender *Definizione di linee guida per l'analisi e georeferenziazione del sito archeologico di Nanni Arrù*;
- VISTA la valutazione positiva della proposta da parte del referee scientifico (prot. 8926 del 14 dicembre 2020);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- RITENUTO di dover procedere a disciplinare convenzionalmente i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Beneficiario;

le Parti espressamente convengono quanto segue:

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

E' necessario regolare i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Beneficiario, CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo, e Studi Superiori in Sardegna per la realizzazione del Progetto di Ricerca ArchaeoSardinia, presentato sul tender Definizione di linee guida per l'analisi e georeferenziazione del sito archeologico di Nanni Arrù di cui alla DGR n. 56/36 del 13.11.2020 ed ai sensi della L.R. n. 7 del 7 agosto 2007, per la Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna". Programma attività annualità 2020.

Le condizioni indicate nella presente Convenzione sono formalmente accettate con la sottoscrizione in forma digitale del presente atto, da parte dei soggetti sottoscrittori.

Art. 1 - Recepimento premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ne costituisce allegato :

- (Allegato 1) Scheda Progetto di Ricerca ArchaeoSardinia, presentato sul tender *Definizione di linee guida per l'analisi e georeferenziazione del sito archeologico di Nanni Arrù* di cui alla DGR n. 56/36 del 13.11.2020.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il finanziamento e la disciplina dei rapporti tra la RAS e il BENEFICIARIO per la realizzazione del Progetto di Ricerca ArchaeoSardinia, presentato sul tender “Definizione di linee guida per l’analisi e georeferenziazione del sito archeologico di Nanni Arrù” previsto dalla DGR n. 56/36 del 13.11.2020, e ai sensi della L.R.7. Agosto 2007 n. 7 per l’annualità 2020, i cui dati generali sono di seguito elencati:

Titolo intervento	Localizzazione	Fonte	CUP	Responsabile Scientifico	Importo
ArchaeoSardinia	Sardegna	DGR n. 56/36 del 13.11.2020 “Legge regionale 7 agosto 2007		Laura Muscas	120.000

Art.3 - Descrizione delle attività

Le attività in capo al BENEFICIARIO sono descritte nelle scheda di Progetto “Allegato 1” al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale con un costo complessivo di euro € 120.000 (euro centoventimila/00).

Art.4 - Modalità di esecuzione delle attività

IL BENEFICIARIO si obbliga a realizzare il programma di ricerca secondo le modalità indicate nella **scheda del progetto (Allegato 1)**.

Ogni variazione dell’intervento deve essere adeguatamente motivata e giustificata, anche quando scaturente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente approvata



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e comunicata dal Responsabile Scientifico del Progetto e autorizzata dal Centro regionale di Programmazione.

IL BENEFICIARIO si obbliga altresì, per tutta la durata della presente Convenzione, a non condurre, né per conto proprio né per conto terzi, altre attività e/o ricerche contenute nei programmi oggetto della presente convenzione.

Art. 5 - Importo complessivo delle attività

Per la realizzazione delle attività di ricerca oggetto del presente atto, la RAS corrisponderà il contributo totale di € 120.000 (euro centoventimila/00).

Detto contributo trova copertura a valere sulla Legge Regionale 7/2007 ed è previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/36 del 13.11.2020 a cui è riferibile l'intervento.

Il contributo concesso dalla RAS dovrà essere utilizzato per spese inerenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività previste in capo al Beneficiario dalla presente convenzione.

Qualora le spese sostenute, che siano state correttamente rendicontate dal BENEFICIARIO e riconosciute ammissibili dalla RAS-CRP a seguito della verifica amministrativa e contabile sul rendiconto finale, differiscano in eccesso dall'importo del contributo, l'importo di cui al comma 1 del presente articolo rimarrà invariato.

Art. 6 - Periodo di ammissibilità dei costi e durata delle attività

5





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Contributo è concesso a copertura dei costi sostenuti e regolarmente rendicontati dal BENEFICIARIO a decorrere dalla data di firma della presente Convenzione ed entro i successivi 18 mesi.

Art. 7 - Modalità di erogazione

Il CONTRIBUTO di € 120.000 (euro centoventimila/00) sarà erogato dalla RAS a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa mediante accreditamento a favore del CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo, e Studi Superiori in Sardegna in un'unica soluzione, compatibilmente con la disponibilità di cassa, sul Numero conto bancario: 000070462498 – BIC BPMOIT22 XXX - Codice IBAN: IT 26 E 01015 04812 000070462498..

Art. 8 - Disimpegni

In caso di disimpegno dei Programmi, il Centro regionale di Programmazione ridurrà la dotazione finanziaria assegnata al Beneficiario in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.

Art. 9 - Durata e modifiche alla Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla data della registrazione contabile dell'impegno di spesa e avrà il termine ultimo della completa realizzazione degli interventi trascorsi 18 mesi da tale data, salvo eventuale richiesta di proroga del progetto e successivo accoglimento da



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

parte del Centro regionale di programmazione.

Le attività di rendicontazione dovranno chiudersi, entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di chiusura delle attività previste per il progetto.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno apportate con apposito atto aggiuntivo.

Art. 10 – Obblighi di pubblicità.

Il Beneficiario delle risorse dovrà dare adeguata pubblicità alla provenienza del finanziamento.

Art. 11 – Aiuti di stato.

Il BENEFICIARIO, nell'ambito del presente progetto, si impegna a concordare preventivamente con la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, tutte le previste attività eventualmente inerenti iniziative di trasferimento tecnologico ad imprese, nonché, in generale, tutte quelle che possano ricadere nell'ambito normativo degli aiuti di stato.

Art. 12 – Obblighi di custodia.

Sarà cura del BENEFICIARIO conservare tutta la documentazione originale relativa al progetto per l'intera durata e per almeno 5 anni dalla conclusione dello stesso, in modo da essere disponibile per eventuali controlli da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 13 - Adempimenti in tema di “Amministrazione Trasparente “ed Anticorruzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il BENEFICIARIO si impegna ad assolvere in maniera autonoma agli obblighi scaturenti dal Decreto Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190 / 2012 ss.mm.ii nonché all'adozione dei "Patti di integrità" nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse trasferite in ossequio a quanto previsto dalla D.G.R n. 30/16 del 16.06.2015 .

Il BENEFICIARIO si impegna a comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, lo stato di attuazione dei Patti di Integrità.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016, mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza.

Il trattamento è lecito, senza previo consenso, solo se e nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all' art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le seguenti finalità:

1. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
2. Adempimento da parte del titolare di obblighi di legge.
3. Perseguimento di un interesse legittimo.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento dei dati è consentito, solo previo specifico consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le parti sono tenute a fornire all'interessato l'informativa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

del Regolamento (UE) n. 2016/ 679 sui seguenti punti: sulle finalità e la base giuridica del trattamento, sulla natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso, sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di responsabili anche esterni del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, del Data Protection Officer nominato, i diritti di cui agli articoli 15, 16-21 del GDPR e il diritto di reclamo al Garante per la Privacy.

Art.15 Pantouflage

Il beneficiario garantisce di non aver concluso nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Regione nei loro confronti per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale ai sensi della previsione normativa contenuta nell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla legge n. 190 /2012.

Il beneficiario è consapevole del fatto che l'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla normativa sul Pantouflage sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti

L'Amministratore Unico del
CRS4

Giacomo Cao

Il Vice Direttore del Centro
Regionale di Programmazione

Francesca Lissia